REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 10/RC/EL

A lista d'inoltro

Udine, data protocollo

TRASMISSIONE VIA PEC E MAIL

Oggetto: Elezioni regionali e comunali 2023. Regime delle spese.

PREMESSA

Le elezioni regionali e comunali che si terranno i prossimi 2 e 3 aprile, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci di Sacile e Udine il 16 e 17 aprile 2023, comportano una complessa attività procedimentale curata, in parte, dalle Amministrazioni comunali e, in parte, direttamente dall'Amministrazione regionale. Gli oneri connessi a tale attività sono posti a carico dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda le elezioni regionali; sono invece a carico delle due Amministrazioni coinvolte nei Comuni in cui si svolgono anche le elezioni comunali.

In particolare in materia di elezioni regionali, l'articolo 61 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, ai commi 1 e 3, prevede che:

"*1. **Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione**, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.*

2. omissis

*3. **In caso di contemporaneo svolgimento** delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte **le spese** non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale **sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati** alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.".*

Per quanto riguarda le elezioni comunali, l'articolo 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, prevede che:

"*1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni.".*

Ne consegue che **l'Amministrazione regionale**, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, **sostiene direttamente le spese per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi**:

a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale delle elezioni regionali;
c) stampa delle schede di votazione;
d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti;
e) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;

f) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione;

g) trasporto del materiale elettorale ai Comuni.

L'Amministrazione regionale rimborsa, inoltre, ai Comuni interessati dalle elezioni comunali le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.

SPESE POSTALI

L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Nei Comuni ove si svolgono elezioni comunali, le spese postali sono proporzionalmente ripartite fra le due Amministrazioni interessate al voto e quindi il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto della metà.

ONORARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE (PRIMO TURNO)

L'articolo 63 della legge regionale 28/2007 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei **compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.**

La liquidazione e il pagamento di tali compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale.

Nei Comuni in cui si tengono anche elezioni comunali, gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra le due Amministrazioni interessate al voto e quindi il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto della metà.

In attuazione della sopraccitata norma di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 17 febbraio 2023, n. 290 ha stabilito gli importi degli onorari nei termini seguenti:

1) Importi degli onorari per i componenti dei seggi ordinari

Gli onorari spettanti ai componenti degli Uffici di sezione sono stati determinati rispettivamente in € 150,00, quale onorario fisso forfetario, per il Presidente ed € 120,00, quale onorario fisso forfetario, per ciascuno degli scrutatori e per il segretario. Nei Comuni in cui si svolgono anche le elezioni comunali tali importi sono maggiorati rispettivamente di € 37,00 ed € 25,00.

Pertanto, in relazione al numero di consultazioni, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

- in caso di **sole elezioni regionali:**
  a) presidente € 150,00;
  b) scrutatori e segretario € 120,00;
- in caso di abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni comunali (**due consultazioni**):
  a) presidente € 187,00
  b) scrutatori e segretario € 145,00;

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28/2007, l'Ufficio elettorale di sezione è composto da **un presidente, tre scrutatori e un segretario**. Solo per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

2) Importi degli onorari per i componenti dei seggi speciali

Al Presidente e ai componenti dei seggi speciali (trattasi dei seggi costituiti per la raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e nei luoghi di detenzione) spetteranno, rispettivamente, quale che sia il tipo e il numero di consultazioni, quale onorario fisso forfetario:

a) presidente € 90,00;

b) scrutatore e segretario € 61,00.

Ciascun seggio speciale comporterà, pertanto, una spesa fissa pari a euro:

– 90,00 +122,00 (61,00 x 2) = € 212,00.

LAVORO STRAORDINARIO E ALTRE SPESE CONSEGUENTI AGLI ADEMPIMENTI COMUNI – ASSEGNAZIONE FORFETARIA

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei Comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8. Tale norma, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici interessati nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa (applicabile ai soli Comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni sino al quinto giorno successivo alla stessa data (sabato 8 aprile 2023). Si ricorda che, in caso di ballottaggio, il quinto giorno successivo alla consultazione tiene conto anche del secondo turno di votazione ed è, in tal caso, posticipato al 22 aprile 2023.

Le spese per il lavoro straordinario degli uffici comunali e le altre spese anticipate dai Comuni (ad esempio allestimento e disallestimento dei seggi e dei tabelloni per la propaganda elettorale) rientrano nella disciplina dell'articolo 64, della legge regionale 28/2007.

Pertanto, **l'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese anzidette, eroga, senza necessità di alcun rendiconto da parte dei Comuni, un'assegnazione fissa forfetaria posticipata** di importo pari a:

a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

Per i Comuni interessati alle elezioni comunali, l'assegnazione forfetaria descritta viene proporzionalmente ridotta e quindi sarà erogata nella misura della metà.

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI (ELEZIONI COMUNALI)

L'articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti l'Adunanza dei presidenti.

Tali spese sono poste a carico delle Amministrazioni comunali, concernendo **uffici elettorali coinvolti esclusivamente nel procedimento per l'elezione dei consigli comunali**. Nel dettaglio la Giunta regionale ha stabilito con propria deliberazione n. 290/2023 i seguenti compensi suddivisi per classe demografica, in ragione della maggiore complessità delle operazioni da svolgere nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

a) componenti dell'Adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti compenso fisso forfetario pari a euro 50,00;

b) componenti dell'Adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti compenso fisso forfetario pari a euro 70,00.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 2, della legge regionale 19/2013 prevede, nei Comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque, l'Adunanza dei presidenti composta da tutti i presidenti degli uffici di sezione. Nei Comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta invece dai presidenti degli Uffici delle prime cinque sezioni. La segreteria dell'Adunanza è garantita in entrambi i casi dall'Ufficio elettorale del comune.

SPESE CONSEGUENTI AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Nel caso in cui si dovesse ricorrere ad un secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci di Sacile e di Udine, andrà corrisposto l'onorario stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 209/2023 e pertanto:

a) Presidente € 130,00;

b) scrutatori e segretario € 100,00.

Al Presidente e ai componenti dei seggi speciali spetteranno, rispettivamente, quale onorario fisso forfetario:

a) presidente € 90,00;

b) scrutatori e segretario € 61,00.

***

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali. Tale norma è applicabile a tutti i compensi sopra descritti in applicazione dell'articolo 63, comma 5, della legge regionale 28/2007 e dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Il rimborso forfetario sopra descritto verrà erogato automaticamente dal Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali dopo lo svolgimento delle consultazioni, senza necessità di presentazione di richiesta da parte dei Comuni.

Diversamente, al fine di ottenere il rimborso delle spese postali e degli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici di sezione, le Amministrazioni comunali, ultimati i pagamenti, entro tre mesi dalla data della votazione, trasmettono via P.E.C. all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune o suo sostituto attestante l'importo della spesa anticipata.

Resta inteso che la documentazione comprovante le spese sostenute, pur non essendo da inviare, va conservata da parte dei Comuni in quanto l'Amministrazione regionale ha facoltà di richiederne l'esibizione in originale.

Si sottolinea, infine, che il termine per la presentazione della dichiarazione suddetta è meramente ordinatorio ed è posto nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni comunali ad ottenere un sollecito e rapido rimborso.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione